



Decisione/0529/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4364/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Enrico Vitali - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4364/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD FOOTBALL TAVIANO (922694) contro la società CITTA DI GALLIPOLI (938770) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FRANCO NICCOLO (3309918),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD FOOTBALL TAVIANO (922694) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CITTA DI GALLIPOLI (938770), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore FRANCO NICCOLO (3309918).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 346,00 (trecentoquarantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società CITTA DI GALLIPOLI (938770) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD FOOTBALL TAVIANO (922694), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore FRANCO NICCOLO (3309918), nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai